Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 18 settembre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1958, n. 889.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Sambuca di Sicilia (Agrigento).

N. 889. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Sambuca di Sicilia (Agrigento) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 22 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1958, n. 890.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Cupramontana (Ancona).

N. 890. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Cupramontana (Ancona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 23 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1958, n. 891.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Lovere (Bergamo).

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Lovere (Bergamo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 24. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1958, n. 892.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale «C. Manfroni» di Riccione (Forlì).

N. 892. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale «C. Manfroni» di Riccione (Forlì) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 25. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1958, n. 893.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Lipari (Messina).

N. 893. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Lipari (Messina) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 26 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1958, n. 894.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico di Arona (Novara).

N. 894. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico di Arona (Novara) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 27. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1958.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane in rappresentanza del Comitato centrale dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della «Cassa per il credito alle imprese artigiane»;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Visto il proprio decreto 30 marzo 1957, con il quale sono stati nominati i componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Considerato che di tali componenti fa parte l'avvocato Leucio Fusco, designato dal Ministero dell'industria e commercio, a norma dell'art. 8 della citata legge 19 dicembre 1956, n. 1524, in attesa della costituzione del Comitato centrale dell'artigianato di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

Considerato che tale Comitato, ora costituito, ha designato il medesimo avv. Leucio Fusco, quale proprio rappresentante nel citato organo;

Ritenuto che, a seguito di quanto sopra, occorre provvedere alla modifica del precedente decreto 30 marzo 1957;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto con il decreto 30 marzo 1957, di cui alle premesse, l'avv. Leucio Fusco è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane in rappresentanza del Comitato centrale dell'artigianato.

Il predetto durerà in carica fino alla scadenza del triennio 1957-1960 previsto nel citato decreto 30 marzo 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

(4892)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1958.
Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo alcune strade del comune di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Frosinone:

viale Mazzini, tratto compreso tra il campo sportivo e la stazione delle autolinee in piazza del Comune;

strada provinciale per Ceccano, tratto che va dalla stazione ferroviaria di Frosinone al bivio con la strada che conduce a Frosinone Alta;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Frosinone:

viale Mazzini, tratto compreso tra il campo sportivo e la stazione delle autolinee in piazza del Comune;

strada provinciale per Ceccano, tratto che va dalla stazione ferroviaria di Frosinone al bivio con la strada che conduce a Frosinone Alta.

Roma, addì 18 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4909)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1958.
Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo alcune strade del comune di Manfredonia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Manfredonia:

viale Sipontino, piazza Marconi, corso Roma, via Seminario, via Tribuna, via Gargano, via Arcivescovado e via Scaloria; via Manfredonia, in frazione Zapponeta, tratto da ml. 500 a sud a ml. 500 a nord dello abitato;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Manfredonia:

viale Sipontino, piazza Marconi, corso Roma, via Seminario, via Tribuna, via Gargano, via Arcivescovado e via Scaloria; via Manfredonia, in frazione Zapponeta, tratto da ml. 500 a sud a ml. 500 a nord dello abitato.

Roma, addì 24 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4908)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.
Limitazione di velocità a km. 30 orari lungo alcune strade del comune di Grugliasco (Torino).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Grugliasco: via Lupo e via Gramsci, da Piazza 66 Martiri all'incrocio con il corso Francia;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari lungo le seguenti strade del comune di Grugliasco: via Lupo e via Gramsci, da piazza 66 Martiri all'incrocio con il Corso Francia.

Roma, addì 25 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4913)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1958.

Quattordicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 15 aprile 1920, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Catania;

Visti i regi decreti 26 giugno 1922, 24 gennaio 1926, 10 luglio 1930, 2 agosto 1938, 7 agosto 1936 e i decreti Presidenziali 26 febbraio 1949, 4 novembre 1951, 30 luglio 1953, 1° dicembre 1952 e 20 ottobre 1953, con i quali furono approvati il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo, e l'undicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visti i decreti Ministeriali 27 giugno 1952, n. 1382 e 17 marzo 1955, n. 5903, con i quali è stata disposta la pubblicazione degli schemi del dodicesimo e tredicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia medesima;

Ritenuto che per l'approvazione di tali ultimi schemi sono in corso di emanazione i relativi decreti Presidenziali;

Visto lo schema del quattordicesimo elenco suppletivo concernente la iscrizione tra le acque pubbliche di altre sorgenti scorrenti in territorio della provincia di Catania non comprese nei precedenti elenchi suppletivi;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del quattordicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Catania è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° settembre 1958

Il Ministro: TOGNI

Schema del quattordicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Catania

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Acque pozzo Grasso Alfio	Valverde	Aci Sant'Antonio	L'intera resa idrica del pozzo in proprietà della ditta Grasso Alfio Portata l/sec 12 12. Profondità ml 96. Diametro ml 2
2	Acque pozzo Scandurra Camillo e Giuseppe	Contrada Via Vecchio Pozzillo 25	Acireale	Vecchio pozzo della portata di l/sec. 15 Profondità ml 85. Diametro 2 con galleria di ml. 15
3	Acque pozzo in contrada Santa Tecla (Acireale)	Santa Tecla	Id.	Tutta la resa idrica del pozzo della portata di circa l/sec. 80 adibita alla irrigazione dei fondi del Consorzio irrigazione acque Santa Tecla dell'estensione di circa Ea. 275
4	Acque pozzo San Francesco d'Assisi in contrada Santa Tecla	Id.	Id.	Tutta la resa idrica del pozzo della portata di l/sec 50 adibita all'irrigazione dei fondi del Consorzio San Francesco d'Assisi
5	Sorgente Cermolica e Caliella	Contrada Cermolica Caliella, sponda sinistra fiume Catalfaro	Palagonia	L'intera portata della sorgente di l/sec. 3 sgorgante nel fondo di proprietà del sig. Politini Gaetano fu Giuseppe e C.
6	Acque pozza nel fondo Faccia Bianca	Contrada omonima in sponda destra fiume Catalfaro	Id.	L'intera portata imprecisata dei cinque pozzi costruiti nel fondo di proprietà del sig Sessa Gaetano e C. Detti pozzi sono uniti fra di loro a mezzo di galleria
7	Sorgente Morbano	Contrada Morbano, foglio 113, particella 27ª	Vizzini	L'intera resa idrica di circa l/sec. 0 60, sgorgante nel fondo della ditta scorporata Catalano Antonino fu Felice
8	Sorgenti Giurfo	Contrada Vascellaria	Licodia Eubea	L'intera resa idrica di circa l/sec. 0.65, sgorgante al limite delle proprietà della ditta Cannatella Rosario e Giovanni e proprietà sorelle Lo Bartolo
9	Sorgenti Tenuta del Re	Contrada Tenuta del Re, particella 17, foglio 20	Mineo	L'intera resa idrica di circa l/sec 0.40, in terreno di pertinenza Rizzo Agrippino di Salvatore ex feudo Grimaldi Enrico

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
10	Acque sotterranee rinvenute con pozzi trivellati in contrada Pantano Arci	Contrada Pantano Arci in comune di Catania	Catania	L'intera resa idrica dei pozzi ricadenti in proprietà del comune di Catania per l'Ente zona industriale compresi nella zona di riserva chiesta dalla Azienda speciale della zona industriale di Catania
11	Acque pozzo Giammona Maria Concetta in Grasso	Contrada Tropea	Aci Sant'Antonio	L'intera resa idrica del pozzo di circa l/sec. 44 nel fondo della ditta stessa Profondità del pozzo 141. Diametro 2 00
12	Acque pozzo in contrada Quartararo-Zacco di proprietà avv Ardizzone Gaetano	Contrada omonima	Misterbianco	L'intera resa idrica del pozzo di l/sec. 20 Profondità 44 60 Diametro 2 20 Elettropompa sommersa di HP. 24
13	Acque pozzo in proprietà degli eredi Marroncelli fu Giuseppe	Contrada Pignatazza Perrirella	Scordia	L'intera portata del pozzo di circa l/sec 15. Pozzo trivellato. Profondità ml. 135. Diametro m/m 300 fino alla profondità di ml. 62 e m/m 250 per la restante parte di ml. 73 Elettropompa Serafini di HP. — 7 ÷ 8
14	Sorgente Casalrosato	Contrada Casalrosato	Valverde	Tutta la portata di circa l/sec. 1 adibita all'uso pubblico della popolazione, bevaio e lavatoio e gli scoli per l irrigazione
15	Fiume sotterraneo Amenano	Catania	Catania	Tutta la portata di circa l/sec. 200; dalle origini che si conoscono essendo stato coperto dalla lava dell Etna, fino allo sbocco presso la Villetta Pacini di Catania con tutte le ramificazioni nella città
16	Acque pozzo Attanasio	Contrada San Leonardo	San Pietro Clarenza	Tutta la resa idrica del pozzo di l sec 26 Profondità del pozzo ml. 117 Diametro m. 2. Scavato in proprietà Giuseppe Attanasio
17	Acque pozzo Strano Milazzo Giuseppe	Contrada Priolo	Paternò	Tutta la resa idrica del pozzo di circa l/sec 47. Profondità m. 15,50. Diametro 1,90
18	Sorgente Gambanera in proprietà della ditta Giuseppe Vitale di Santo	Contrada Gambanera	Ramacca	Tutta la portata della sorgente di l/sec 0 33
19	Acque pozzo Spampinato Antonino	Contrada Poggio Monaco	Paternò	Tutta la portata del pozzo, calcolata in l/sec. 30
20	Acque del pozzo della ditta Sangiorgio e C.	Contrada Pignatazza-Parrirella-Borona	Scordia	Tutta la resa idrica del pozzo di cui l/sec. 10. Profondità del pozzo ml. 145. Diametro m/m 300 ÷ 250. Impianto sollevamento elettropompa sommersa
21	Acque pozzi ditta Longo Barbaro	Centro abitato Paternò	Paternò	Tutta la resa idrica dei due pozzi di circa l/sec. 87
22	Gruppo sorgenti Acqua Grande	Contrada Valcalanni	Zafferana Etnea	L'intera portata del gruppo delle sorgenti Pietra Pizzuta, Acqua Grande, Acqua Rossa, Pitricchia, ecc., di circa l/sec 10
23	Acque pozzo Cristaldi Giuseppe	Contrada Maugeri	Valverde	L'intera portata del pozzo di l/sec. 15
24	Acque pozzo Rindone	Contrada Dragonesi	San Giovanni la Punta	L'intera portata del pozzo di circa l/sec. 25
25	Sorgente Acqua Bongiardo	Contrada Bongiardo	Santa Venerina	Tutta la portata di l/sec. 2,5 adibita all'uso della popolazione e della ditta Giuffrida Pietro - Francesco - Giuseppe fu Michele, Leonardo Vigo, Fichera Alfio, Giuffrida Rosario fu Gaetano, pric. Francesco Bonaccorso di Reburdone

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
26	Acque pozzo Floresta Nicolò	Contrada Erbe Bianche-Parricchio	Adrano	Tutta la portata del pozzo di l/sec. 19
27	Acque pozzo trivellato ditta Lo Castro Giuseppe ed altri	Contrada Gagliola-Cuccanisi	Scordia	Tutta la portata del pozzo di l/sec 22 Pozzo trivellato di ml 137
28	Acque pozzo ditta Modica Gaetano e Fortunato fu Rosario	Id.	Id.	Tutta la portata del pozzo di l/sec. 9. Pozzo trivellato di ml. 135
29	Acque pozzo trivellato Modica Fortunato ed altri	Id.	Id.	Tutta la portata delle acque del pozzo di l/sec 20 Pozzo trivellato della profondità di ml 73
30	Sorgente fondo ditta Romano	Contrada Verticchio	San Michele di Ganzeria	Tutta la portata della sorgente sgorgante nel fondo della ditta Romano di l/sec. 2
31	Acque pozzo Mangano Matteo	Contrada Viscalori	Viagrande	Tutta la portata delle acque del pozzo di l/sec. 40 25, sito in proprietà della ditta Mangano Matteo e Mangano Agata in Barbagallo
32	Acque pozzo Crocillà	Contrada Santa Lucia SS Crocifisso	San Giovanni La Punta	Tutta la portata delle acque del pozzo di l/sec 9 60 sito in proprietà della ditta Crocilla Rosario fu Luigi
33	Acque pozzo fondo Patane ex Vigo	Contrada San Giorgio	Catania	Tutta la portata delle acque del pozzo di l/sec 33
34	Acque pozzo fondo De Gaetani	Contrada Sciara-Puleo	San Giovanni La Punta	Tutta la portata delle acque del pozzo di l/sec 16
35	Acque pozzo fondo Scuto	Contrada Trigona	Id.	Tutta la portata delle acque del pozzo di l/sec. 17
36	Acque pozzo Magrì	Contrada Poggio Monaco	Paternò	Tutta la resa del pozzo di circa l/sec 12
37	Acque pozzo Leonardo Maria	Contrada Altarello	Giarre (Trepunti)	Tutta la resa idrica del pozzo di circa l/sec. 36
38	Acque pozzo Tomagra	Contrada Scalazza	Scordia	Tutta la resa idrica del pozzo di circa l/sec. 16
39	Acque pozzo Zeotta	Contrada Califi - Passo Ogliastro	Mascali	Tutta la resa idrica del pozzo di circa l/sec. 63
40	Acque pozzo Bianco Antonino	Contrada Finocchiaro	Acicatena	Tutta la portata delle acque del pozzo di circa l/sec 13
41	Acque sorgenti Nicchiara	Contrada Nicchiara	Mineo	Tutta la portata delle sorgenti di circa l/sec 6, sgorgante in terreno della ditta Ciancieo Vincenzo
42	Acque pozzo Musmeci	Contrada Santa Tecla	Acireale	Tutta la portata del pozzo di circa l/sec. 300
43	Acque ditta Sarino Pavone e C.	Contrada Vena e Presa	Piedimonte Etneo e Linguaglossa	Tutta la portata attuale delle acque, della galleria di circa l/sec 100
44	Acque pozzo trivellato della Società Lloyd - Ente Siciliana di Sicurtà	Contrada Maguli	Vizzini	Tutta la portata delle acque di l/sec. 55. Pozzo trivellato di ml 127 in terreno di proprietà della predetta Società Della detta portata l/sec 30 sono state utilizzate dalla Società il resto è disponibile
45	Acque pozzo trivellato di proprietà del Comune di Catania	Pantana	Catania	Tutta la portata delle acque di l/sec. 23 Trovasi in contrada Pantano foglio 40 particella 154 con una profondità di ml 84

Roma, addì 11 settembre 1958

Visto, il *Ministro* TOGNI

(4860)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 agosto 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Dušan Vujanovič, Console di Jugoslavia a Trieste, con giurisdizione sui territori del Friuli-Venezia Giulia, Venezia, Trentino-Alto Adige e Trieste.

(4865)

In data 20 agosto 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Nikola Kožul, Console di Jugoslavia a Trieste, con giurisdizione sui territori del Friuli-Venezia Giulia, Venezia, Trentino-Alto Adige e Trieste.

(4866)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Castelnuovo di Porto (Roma), di complessivi ettari 35.08.49, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2875 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 5) nei confronti della ditta AMATI Alberico fu Romeo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 3.209.874,60 (lire tremilioniduecentonovemilaottocentosettantaquattro e cent. 60), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 26 settembre 1953.

La seguente particella esposta nell'allegato 1) al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, viene rettificata in quanto porzione della medesima risulta di proprietà di terzi:

Errata

Foglio 19, n. di mappa 15, ettari 2.99.20, reddito dominicale: L. 658,24.

Corrige

Foglio 19, n. di mappa 15, ettari 1.70.70, reddito dominicale: L. 375.54.

Pertanto la superficie totale di espropriazione ed il corrispondente reddito dominicale variano rispettivamente da ettari 35.08.49 ad ettari 33.79.99 e da L. 8.617,43 a L. 8.334,73.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Pitigliano (Grosseto), di complessivi ettari 373.26.62, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3804 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 3) nei confronti della defunta CIACCI Maddalena vedova ALDI-MAI in persona dei suoi eredi o aventi causa e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 29.513.799 (lire ventinovemilionicinquecentotredicimilasettecentonovantanove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 29 maggio 1953.

Le seguenti particelle esposte nell'allegato 1) al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificate come appresso in quanto porzioni delle medesime risultano usucapite da parte di terzi:

Errata

Sez. H, n. di mappa 282/273, Bq. 944, reddito dominicale: L. 6.24;

Sez. H, n. di mappa 283/274, Bq. 5912, reddito dominicale: L. 46, 08;

Sez. H, n. di mappa 281/272, Bq. 21544, reddito dominicale: L. 61,76;

Sez. H, n. di mappa 303/294, Bq. 25376, reddito dominicale: L. 160,56;

Sez. H, n. di mappa 428/423, Bq. 33280, reddito dominicale: L. 262,32;

Sez. H, n. di mappa 292/283, Bq. 5460, reddito dominicale: L. 15,52;

Sez. H, n. di mappa 293/284, Bq. 2912, reddito dominicale: L. 10,52.

Corrige

Sez. H, n. di mappa 282/273, Bq 621, reddito dominicale: L. 3,78;

Sez. H, n. di mappa 283/274, Bq. 2741, reddito dominicale: L. 21,92;

Sez. H, n. di mappa 281/272, Bq. 16289, reddito dominicale: L. 21,72;

Sez. H, n. di mappa 303/294, Bq. 23032, reddito dominicale: L. 142,70;

Sez. H, n. di mappa 428/423, Bq. 26997, reddito dominicale: L. 214,45;

Sez H, n. di mappa 292/283, Bq. 199, reddito dominicale: L. 0,55;

Sez. H, n. di mappa 293/284, Bq. 35, reddito dominicale: L. 0,12.

Pertanto la superficie totale di espropriazione ed il corrispondente reddito dominicale variano rispettivamente da Braccia quadre 10.958.470 (pari ad ettari 373.26.62) a Braccia quadre 10.932.956 (pari ad ettari 372.37.65) e da L. 58.729,05 a L. 58.571,69.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Civitavecchia (Roma), di complessivi ettari 94.99.50, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta OLIVIERI Filemone di Angelo, OLIVIERI Laura, Armando e Paolo fu Antonio e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 12.890.397,95 (lire dodicimilioniottocentonovantamilatrecentonovantasette e cent. 95), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° settembre 1953.

La seguente particella esposta nell'allegato 1) al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, viene rettificata in quanto porzione della medesima risulta espropriata dall'autorità militare:

Errata

Sez. IV, n. di mappa 50, tavole 9,80, reddito dominicale: L. 67,03.

Corrige

Sez. IV, n. di mappa 50, tavole 3,84, reddito dominicale: L. 26,26.

Pertanto la superficie totale di espropriazione ed il corrispondente reddito dominicale variano rispettivamente da ettari 94.99.50 ad ettari 94.39.90 e da L. 17.197,97 a L. 17.157,20.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4780)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 24 luglio 1958, sono state definitivamente determinate, ai sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, le indennità ed i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156.

L'avviso di cui all art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 108 del 5 maggio 1958

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.		Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la Riforma fondiaria		TESORERIA
			Ha.	N.	Data	N.	Data	Data 24 7-1958 N	Data	N.	Foglio	Lire	Lire			
	Opera valorizzazione Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria.															
1	CORIGLIANO Michele fu Giovanni	Stignano	90.13.81	3249	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	4504/2408	8- 8-58	13	312	6.870.000	1.660.000	Banco di Napoli	Sede di Cosenza	Cosenza
2	CORIGLIANO Pietro fu Giovanni	Stignano	94.12.80	3250	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	4505/2409	8- 8-58	13	313	6.105.000	1.475.000	Id.	Id.	»
3	DI FRANCIA Ester fu Luigi	Monasterace	221.43.50	3251	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	4506/2410	8- 8-58	13	314	26.485.000	6.395.000	Id.	Id.	»
4	MACRI' Emanuele fu Giuseppe Raffaele	Gioiosa Jonica	28.12.02	3253	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	4507/2411	8- 8-58	13	315	2.770.000	665.000	Id.	Id.	»
5	PAPARO Raffaele fu Mario e per esso gli eredi	Stilo	2.44.75	3264	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	4508/2412	8- 8-58	13	316	1.695.000	405.000	Id.	Id.	»
6	PAPARO Raffaele fu Mario e per lui i suoi eredi, anche per i terreni attualmente intestati alla SOCIETA' « FERONIA », con sede in Roma	Camini	2.49.10	3261	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	4509/2413	8- 8-58	13	317	630.000	150.000	Id.	Id.	»
7	PAPARO Raffaele fu Mario e per lui i suoi eredi, anche per i terreni attualmente intestati alla SOCIETA' « FERONIA », con sede in Roma	Monasterace	1.86.10	3262	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	4510/2414	8- 8-58	13	318	330.000	75.000	Id.	Id	»
8	PAPARO Raffaele fu Mario e per lui i suoi eredi, anche per i terreni attualmente intestati alla SOCIETA' « FERONIA », con sede in Roma	Stignano	1.13.10	3263	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	4511/2415	8- 8-58	13	319	190.000	45.000	Id.	Id	»

Roma, addì 23 agosto 1958

Visto, p il *Ministro*: DATO

(4617)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Piombino. (Rettifica).

Con decreto 16 luglio 1958, n 1403, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze, è stato rettificato il dispositivo del precedente decreto interministeriale 10 maggio 1955, n. 3360, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1955, n 125, nel senso che la zona di terreno trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato nel comune di Piombino, riportata a catasto del Comune omonimo al foglio n. 51, particella 3, è estesa Ha 10 61 23 anzichè 28 70 37.

(4925)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fidenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 12539 in data 6 settembre 1958, e stata prorogata fino al 6 ottobre 1958 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fidenza, affidata al dott. Luciano Cacciami.

(4791)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Alberton Giovanni & Milan Fausto, gia esercente in Vicenza, via Sant'Ambrogio n 14

Tali marchi erano contrassegnati col n 233 VI.

(4835)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 gennaio 1958, registrato dalla Corte dei conti il 12 maggio 1958 è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sig Lorenzo Bruzzo, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto Ministeriale in data 9 novembre 1955 sul parco e la villa di proprieta del signor Bruzzo Lorenzo siti nel comune di Genova.

(4930)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi del 17 settembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,75	624,74	624,75	624,74	624,75	624,75	624,75	624,75	624,75
$ Can	638,35	638,25	639,75	638,125	638,30	638,35	638,20	639	638,50	638
Fr Sv lib	145,78	145,79	145,785	145,795	145,77	145,79	147,785	145,795	145,79	145,79
Kr D	89,89	89,885	89,90	89,88	89,90	89,90	89,895	89,88	89,90	89,90
Kr N.	86,90	86,88	86,91	86,89	86,90	86,90	86,90	86,89	86,89	86,90
Kr Sv.	120,10	120,07	120,11	120,09	120,10	120,10	120,09	120,10	120,10	120,10
Fol	164,56	164,56	164,56	164,56	164,55	164,58	164,58	164,57	164,59	164,60
Fr B	12,50	12,50	12,565	12,50	12,47	12,51	12,51	12,502	12,50	12.505
Fr Fr.	147,90	147,90	147,92	147,885	147,90	147,92	147,92	147,93	147,92	147,95
Fr Sv acc.	142,47	142,47	142,46	142,477	142,50	142,47	142,48	142,45	142,47	142,48
l st	1737,75	1737,80	1737,875	1737,75	1737 —	1738 —	1737,90	1738 —	1738,15	1738 —
Dm occ	148,67	148,675	148,71	148,78	148,67	148,66	148,70	148,65	148,66	148,68
Scell Aust.	24,01	24,015	24,0125	24,0125	24 —	24,01	24,0125	24,012	24,07	24,01

Media dei titoli 17 settembre 1958

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	68 —
Id 3,50 % 1902	62,95
Id 5 % 1935	99,30
Redimibile 3,50 % 1934	85,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	95 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,50
Id. 5 % 1936	98,50
Id. 5 % (Citta di Trieste)	90,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	103,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	98,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1958

Valuta	
1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	638,162
1 Franco svizzero lib	147,79
1 Corona danese	89,887
1 Corona norvegese	86,895
1 Corona svedese	120,09
1 Fiorino olandese	164,575
1 Franco belga	12,504
100 Franchi francesi	147,922
1 Franco svizzero acc.	142,475
1 Lira sterlina	1737,825
1 Marco germanico	148,69
1 Scellino austriaco	24,012

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami ad otto posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente nuove norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami ad otto posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad otto posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o di scuola complementare o di scuola secondaria di avviamento professionale.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

L'indicato limite superiore di età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

f) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

g) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

h) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

3) a 39 anni:

i) per i combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *h*) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

4) a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

n) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

o) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Magadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954 e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

p) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età:

q) per il personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

r) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) cittadinanza italiana;

D) buona condotta;

E) godimento dei diritti politici;

F) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè co-

loro che, ai sensi dell'art. 128 — secondo comma — del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato *A*) debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione personale miniere, via Molise n. 2 Roma) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione di detto limite massimo di età;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione personale miniere Roma, via Molise n. 2) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Art. 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 6.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione personale miniere, Roma, via Molise n. 2), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessi dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana, tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare *n. 5000 dello Stato* Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati o gli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da quattro a dieci della categoria nona e da tre a sei della categoria decima della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per

i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno presentare un certificatto, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948; ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro da cui risulti lo stato di disoccupazione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

m) i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

p) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 7, punto 8, del bando di concorso;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione personale miniere Roma, via Molise n. 2) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma;

1. Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superati i limiti massimi di età di cui al precedente art. 2, lettera *B*).

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4. Diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2, primo comma.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200.

Qualora l'Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

Il titolo di studio, qualora non contenga le votazioni conseguite nei relativi esami, dovrà essere integrato da apposito certificato, in carta legale, comprovante le votazioni stesse.

I diplomi originali ed i certificati provvisori di studio rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, con sede fuori della provincia di Roma, debbono portare le firme dei capi delle scuole stesse legalizzate dal provveditore agli studi

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale.

6. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti in detto Stato, e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, e contenere ai sensi rispettivamente dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Il candidato che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso

7 Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio· copia del « foglio matricolare » («estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi),

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo e del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, copia del « foglio matricolare » (estratto del « foglio matricolare » per il personale della Marina militare),

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva· « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva. « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete·

alla Direzione generale degli uffici o dei servizi M. S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età, alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni

Il rilascio delle copie dello stato di servizio o del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete

alla Direzione generale personale militare - 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

8. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 7 del presente articolo, nonchè una copia integrale dello stato matricolare, con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6 e 7 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente Autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio In tal caso i candidati dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificatto su carta da bollo da L 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art 8.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo A norma dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 8 dell'articolo precedente ed alle lettere r) e s) dell'art 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi

Art 9.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una prova pratica ed una orale, nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) componimento italiano Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia;

2) risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale;

3) prova di dattilografia (scrittura a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura).

Prova orale:

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radice di numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto Equazioni di primo grado.

Nozioni elementari di diritto amministrativo.

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1915

Nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia

Nozioni elementari di statistica.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di Divisione, presidente,

b) da quattro impiegati della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art 11.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso

Del diario delle prove e dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco,

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato,

3) tessera postale;

4) porto d'armi,

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere

Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono in ogni caso allegare le minute.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e nella prova pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e nella prova pratica e del punto ottenuto in quella orale.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

Art. 13.

La graduatoria del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere (coefficiente 157) e conseguiranno la nomina ad aiuto assistente dopo un periodo di prova di sei mesi, concluso favorevolmente.

In caso contrario, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove l'esito sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori che conseguiranno la nomina ad aiuto assistente in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1958

p. Il Ministro MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1958
Registro n. 3, *foglio n* 287

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere - Via Molise n 2
ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (Provincia . . . .)
il (1) . . . . e residente in . . . .
(Provincia . . . . .), via . . . . . . n
chiede di essere ammesso al concorso per esami ad otto posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) $\frac{\text{di}}{\text{non}}$ aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . addì . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig (5) . . . .

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 2 del bando indicare se:
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;
combattente militarizzato od assimilato: partigiano combattente, deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;
profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri;
da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;
capo di famiglia numerosa;
mutilato od invalido militare o civile di guerra;
mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;
perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;
colpito da leggi razziali;
assistente universitario;
dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . in qualità di . . . . . in servizio a . presso . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . rilasciato il .

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;
licenziato in data . . dall'Ente . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4659)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione delle Commissioni giudicatrici del concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio falegname.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art 20 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n 2262;

Visto l'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto Ministeriale 6 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1958, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 87, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 175 del 21 luglio 1958, con il quale è stato indetto un concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio falegname;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al servizio dei candidati al concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio falegname, indetto con decreto Ministeriale 6 giugno 1958, è costituita, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo, come segue:

Presidente:
Carbone dott Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:
Cupi dott. Antonino, medico fiscale della Zecca.
Carlesimo dott. Eros, capitano medico del Comando generale della Guardia di finanza.

Segretario:
Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Art. 2.

La Commissione per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1, è costituita, a norma dell'art. 6 del citato decreto Ministeriale 6 giugno 1958, come segue:

Presidente:
Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:
Pollastri ing. Paolo, vice direttore della Zecca;
Egidi Aldemando, capotecnico.

Segretario:
Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1958
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 286. — CAPUTO

(4902)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso concernente l'avvenuta pubblicazione della graduatoria generale di merito con dichiarazione dei candidati vincitori e di quelli idonei del concorso per esame a trenta posti di ufficiale di 4ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni bandito con decreto Ministeriale 21 dicembre 1956

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte seconda, del 1° settembre 1958, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 28 giugno 1958, n. 490, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1958 (registro n. 43, foglio n. 12), che approva la graduatoria generale di merito e la dichiarazione dei candidati vincitori e di quelli idonei del concorso per esame a trenta posti di ufficiale di 4ª classe del quadro del personale esecutivo di gruppo *C* nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale 21 dicembre 1956.

(4904)

PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 37113/3ª San. del 1° dicembre 1957, col quale è stato bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1957:

1 Garbini Oliva . . . . punti 55,543 su 100
2. Grotti Diva . . . . » 52,750 »
3 Pardella Pierina . . . . » 51,448 »

N.	Nominativo		Punti	
4.	Belotti Ines	punti	51,210	su 100
5	Checchi Lara	»	50,834	»
6.	Tomei Paola	»	50,075	»
7	Marrai Annunziata	»	49,732	»
8.	Nieri Orfea	»	48,548	»
9	Fontanini Bartolina	»	48,414	»
10	Stefanini Nara	»	47,439	»
11	Balestri Oriana	»	47,364	»
12.	Angelini Gabriella	»	46,950	»
13.	Pieroni Osea	»	46,838	»
14.	Rocchi Lia	»	46,770	»
15.	Quilici Gemma	»	46,751	»
16.	Barone Anna Maria	»	46,703	»
17.	Sebastiani Bruna	»	46,241	»
18.	Verreschi Flaviana	»	46,156	»
19.	Bianchi Anna Maria	»	46,066	»
20.	Guerrieri Fedora	»	45,808	»
21.	Puccetti Rema	»	45,604	»
22.	Rossi Adriana	»	45,357	»
23.	Ceccoli Ubalda	»	45,355	»
24.	Carli Rina	»	45,111	»
25.	Fapini Bruna	»	45,085	»
26.	Cecchettini Marina	»	45,031	»
27.	Buonaprole Nada	»	45,000	»
28.	Scoti Fiorenza	»	44,994	»
29.	Petrelli Dorotea	»	44,974	»
30.	Coppedè Margherita	»	44,743	»
31	Lodi Antonietta	»	44,695	»
32.	Colli Lucia	»	44,581	»
33.	Tomellini Laura	»	44,551	»
34.	Franceschi Auretta	»	44,179	»
35.	Fava Maria Grazia	»	44,037	»
36.	Antonini Francesca	»	43,954	»
37.	Merlo Ermenegilda	»	43,875	»
38.	Zini Carolina	»	43,118	»
39.	Pellegrinetti Franca	»	43,112	»
40.	Cavicchi Anna Maria	»	43 101	»
41.	Taddei Bruna	»	42,995	»
42.	Ciuccoli Attilia	»	42,708	»
43	Bartolini Tecla	»	42,609	»
44	Voltoni Willelma	»	42,581	»
45.	Del Duca Rita	»	42,537	»
46.	Silicani Annunziata	»	42,506	»
47.	Di Malta Bernardina	»	42,150	»
48.	Mugnani Gina	»	42,068	»
49	Storti Giuseppina	»	42,037	»
50	Ciampa Rosina	»	41,946	»
51.	Aldrovandi Dina	»	41,920	»
52	Righini Adriana	»	41,916	»
53.	Borelli Lidia	»	41,602	»
54	Bernieri Elena	»	41,531	»
55	Della Nina Mirella	»	41,424	»
56	Velasco Annunziata	»	41,336	»
57	Pifferi Alma	»	41,226	»
58.	Gereschi Giuseppina	»	41,158	»
59.	Bertolucci Liana, nata il 24 agosto 1933	»	41,000	»
60.	Matteini Lidia, nata il 23 dicembre 1934	»	41,000	»
61	Pardini Virginia	»	40,968	»
62	Guerri Palmira	»	40,956	»
63	Sforzi Romana	»	40,737	»
64	Panchetti Marta	»	40,530	»
65	Iacomella Pia	»	40,440	»
66.	Pilloni Ney	»	40,387	»
67.	Petracchi Ione	»	40,268	»
68	Accorsini Liana	»	40,189	»
69	Piagentini Loredana	»	40,113	»
70.	Carli Anna Maria	»	40,093	»
71	Barsotti Anna	»	40,075	»
72.	Comparini Anna, nata il 27 agosto 1934	»	40,000	»
73	Mancini Ilva, nata il 15 gennaio 1937	»	40,000	»
74	Porzio Siria	»	39,946	»
75	Mazzoni Adalgisa	»	39,813	»
76.	Brancato Rosa	»	39,718	»
77.	Tarabella Giancarla	punti	39,414	su 100
78.	Ricci Iolanda	»	39,387	»
79.	Guccinelli Giovanna	»	39,300	»
80.	Selmi Agnese	»	39,193	»
81.	Lippi Anna	»	39,037	»
82.	Limberti Tosca	»	39,031	»
83	Sagratella Maria	»	39,000	»
84	Marzucchi Vera	»	38,821	»
85.	Cerri Elda	»	38,398	»
86	Altafin Luigina	»	38,325	»
87	Martorana Pasqua	»	38,312	»
88.	Forasassi Grazia	»	38,268	»
89	Stanghellini Elena	»	38,193	»
90	Degli Innocenti Graziella	»	38,144	»
91.	Galletti Buona, nata l'11 agosto 1926	»	38,000	»
92.	Lazzari Nella, nata il 1° marzo 1929	»	38,000	»
93.	Bini Luigia	»	37,808	»
94	Ragoni Nicla	»	37,401	»
95.	Lisi Giuliana	»	37,000	»
96	Magnani Alma	»	36,919	»
97	Martiri Ina	»	36,809	»
98	Martini Salva	»	36,413	»
99.	Massi Maria	»	36,373	»
100.	Magri Nadeia	»	36,289	»
101.	Di Girolamo Paola	»	36,268	»
102.	Cuppini Antonietta	»	36,238	»
103.	Crecchi Carla, nata il 12 novembre 1926	»	36 000	»
104.	Carrara Elia, nata il 6 gennaio 1937	»	36,000	»
105.	Remoli Francesca	»	35,547	»
106.	Mastrini Iva	»	35,378	»
107.	Pieruccini Rosita	»	35,187	»
108.	Pagani Rina	»	35,037	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 21 agosto 1958

Il prefetto: MAURO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 29080, col quale è stata approvata la graduatoria della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto l'ordine delle preferenze indicato dalle concorrenti nelle proprie domande di ammissione al concorso;

Visti gli atti di rinuncia alla assegnazione delle sedi prodotti dalle concorrenti Garbini Oliva (riuscita al primo posto e vincitrice della condotta di Castelnuovo Garfagnana), della concorrente Tomei Paola (al sesto posto e vincitrice della condotta di Ponte Stazzamese) nonchè della concorrente Nieri Orfea (all'ottavo posto della graduatoria, vincitrice della condotta di Terrinca-Stazzema);

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee al concorso citato in premessa, sono dichiarate vincitrici del concorso per il posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Grotti Diva: Seravezza (1ª condotta - capoluogo);
2) Pardella Pierina: Castelnuovo Garfagnana (condotta unica);
3) Belotti Ines: Barga (2ª condotta - Fornaci di Barga);
4) Checchi Lara: Camaiore (5ª condotta - Valpromaro);
5) Marrai Annunziata: Stazzema (1ª condotta - Pontestazzemese);
6) Fontanini Bartolina: Stazzema (2ª condotta - Terrinca);
7) Stefanini Nara: Molazzana (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

I sindaci dei Comuni interessati, per la parte di rispettiva competenza, sono incaricati della esecuzione del provvedimento.

Lucca, addì 21 agosto 1958

Il prefetto: MAURO

(4877)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.